

## ||| Comunicazione dei tax credit energia e gas - Modalità e termini di presentazione

### In breve

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell'articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).

Tale comunicazione può essere inviata dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### In dettaglio

#### || Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

- | La comunicazione deve essere presentata dai beneficiari dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (art.6 del D.L. 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art.1 del D.L. 144/2022) e dicembre 2022 (art.1 del D.L. 176/2022). Il provvedimento è inoltre rivolto ai beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca (art.2 del D.L. 144/2022).

- | Il beneficiario non deve provvedere all'invio della comunicazione nel caso in cui abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o nel caso in cui egli abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

#### || Contenuto e modalità di invio della comunicazione

- | La comunicazione dei crediti d'imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo specifico modello suddiviso in frontespizio, quadro A (codice identificativo del credito, importo della spesa agevolata, importo del credito maturato) e quadro B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza

dei requisiti dei crediti d'imposta maturati).

- | Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa.
- | La comunicazione può essere inviata direttamente del beneficiario oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98.

## II Utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione tramite modello F24

- I Il mancato invio della valida comunicazione comporta l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.
- I A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo

comunicato all'Agenzia delle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.

- I Si ricorda che i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione fino al 30 settembre 2023,

mentre i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca sono utilizzabili in compensazione fino al 30 giugno 2023.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.